

ENTE AUTONOMO REGIONALE  
«TEATRO DI MESSINA»

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 23 del 11.5.2015

OGGETTO: Approvazione modifiche Statuto.

L'anno duemilaquindici, il giorno 11 del mese di Maggio nei locali dell'Ente, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto:

- |                       |                               |                 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1) - Dott.            | Maurizio Puglisi              | Presidente      |
| 2) - Prof.            | Daniele Macris                | Vice Presidente |
| <del>3) - Dott.</del> | <del>Carmelo Altomonte</del>  |                 |
| 3) - Sig.             | Salvatore D'Urso              |                 |
| 4) - Avv.             | Giovanni Giacoppo             |                 |
| <del>4) - Sig.</del>  | <del>Giovanni Moschella</del> |                 |
| 5) - Prof.ssa         | Laura Pulejo                  | Consiglieri     |

Assente giustificato: Dott. CARMELO ALTOMONTE  
Sig. GIOVANNI MOSCHELLA

Presiede il Presidente Dott. MAURIZIO PUGLISI

Partecipa alla riunione il Sovrintendente, Dott. Antonino Saija.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori, i Sigg.ri:

.....  
.....  
.....



Premesso che con deliberazione del CdA n. 77 del 27.05.1996 è stato approvato il vigente Statuto dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina;

Che con successiva deliberazione n. 156 del 21.6.1997 sono state apportate allo Statuto alcune modifiche con riferimento alle osservazioni formulate dall'Assessorato competente in riferimento all'art. 22 del documento approvato;

Rilevata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al testo originario dello Statuto, al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale di questo Ente;

Dato atto che la l.r. 10/2000 ha apportato innovazioni rispetto alla distinzione dei ruoli tra gli organi di governo e gli organi di gestione;

Che la medesima legge ha dettato disposizioni anche rispetto al contratto di lavoro d applicarsi ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 e questo Ente rientra tra i soggetti destinatari di detta disposizione;

Che le nuove disposizioni di legge interessano alcune previsioni statutarie e comportano la necessità di apportare modifiche al vigente Statuto per adeguarne il contenuto alle normative sopra richiamate (per renderlo coerente con la vigente normativa);

Dato atto che la proposta di modifica così come formulata dal Sovrintendente, è stata esaminata dal Consiglio di Amministrazione;

Preso atto della dichiarazione del Cons. D'Urso che anticipa il suo voto contrario perché ritiene necessario il parere preventivo dei revisori o di altro organo competente;

Vista la l.r. 10 gennaio 1995 n. 4;

Vista la l.r. 15 maggio 2000 n. 10;


Vista la l. 07 agosto 2012 n. 135;

Visto il Decreto Ministeriale 01 luglio 2014

Tutto ciò premesso, con 4 (quattro) voti favorevoli su cinque votanti e voti contrari 1 (uno), e con il voto consultivo favorevole del Sovrintendente

### **DELIBERA**

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui riportata;
- 2) di approvare le modifiche allo Statuto dell'E.A.R. Teatro di Messina e, per l'effetto, approvare lo Statuto secondo lo schema che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) dare mandato al Presidente, Sovrintendente e responsabili apicali competenti per l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti per l'attuazione della presente deliberazione.



# ENTE AUTONOMO REGIONALE «TEATRO DI MESSINA»

## STATUTO

### TITOLO I NATURA E FINALITÀ DELL'ENTE

#### Art.1

##### (Natura dell'Ente)

L'Ente Autonomo Regionale «Teatro di Messina», istituito con L.R. 10/01/95 n° 4, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede legale in Via Garibaldi presso Teatro Vittorio Emanuele - Messina.

Per esigenze connesse al perseguimento dei fini di cui all'art. 2 della L.R. 4/95, l'Ente potrà dislocare in sedi secondarie uffici operativi anche fuori dal Comune di Messina.

È compito del Consiglio di Amministrazione deliberare la istituzione di uffici staccati in locali diversi dal Teatro Vittorio Emanuele e la istituzione di uffici di rappresentanza.

#### Art. 2

##### (Finalità)

L'Ente non persegue fini di lucro, ha le finalità di cui all'art. 2 della legge 10/01/95 n° 4 ed assume ogni iniziativa coerente con dette finalità.

L'Ente promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. L'Ente in particolare promuove, programma e sostiene l'attività e le iniziative teatrali, liriche, musicali, di danza e contaminazione tra i generi della città di Messina, dell'Area metropolitana e del territorio della Provincia, favorendo la crescita culturale della comunità.

In tale contesto l'Ente:

promuove e gestisce, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo;

cura l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, convegni, incontri, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.


L'Ente, ove ne ricorrano i presupposti, favorisce contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere, diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale e delle arti della città di Messina e del territorio Provinciale.

Per la predisposizione dei programmi relativi ai settori suindicati, il Consiglio di Amministrazione si avvale della competenza dei Direttori Artistici di cui al successivo Art. 15.

#### Art. 3

##### (Attività istituzionale)

L'Ente sostiene il funzionamento e la gestione del complesso dei teatri Comunali di Messina, Vittorio Emanuele - Sala Laudamo - Teatro in Fiera, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della L. n. 4 del 1995 della Regione Sicilia.



L'Ente gestisce altre strutture teatrali o di spettacolo in genere, anche fuori dal territorio comunale, programma e realizza le stagioni teatrali, liriche, musicali di danza e contaminazione tra generi anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso la realizzazione di produzioni proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi.  
L'Ente potrà, altresì, svolgere altre attività, anche promozionali e complementari.

#### Art. 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)


Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque detenuti o posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente medesimo; l'Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire, ovvero partecipare a società di capitali e associazioni, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, quali tra l'altro quelli indicati al successivo punto g);
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Ente e il sistema culturale nazionale e internazionale;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo semplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, noleggio costumi, realizzazione materiale scenico, etc.;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 5

(Attività nei settori della Formazione, Cinema, attività espositive, conservative, convegnistiche, editoriali e di altri generi di spettacolo)

Per le attività nei settori della formazione, del cinema, delle attività espositive, convegnistiche, editoriali, discografiche, video, conservative, museali, di promozione e distribuzione, nonché altre forme di spettacolo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione di indirizzi programmatici, adottando progetti, strumenti, metodi e criteri, nonché giovandosi di risorse, competenze artistiche ed organizzative, idonee alla migliore riuscita dei programmi stessi.



#### Art. 6

(Interventi per la promozione e lo sviluppo culturale nel territorio regionale)

Il Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento delle finalità dell'Ente, pone particolare attenzione alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura.

## Art. 7

### (Disponibilità e gestione edifici)

In conformità a quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 4/95, l'Ente gestisce direttamente, senza finalità di lucro, i teatri comunali di Messina e tutti gli altri edifici e contenitori culturali che comunque verranno nella disponibilità dell'Ente anche da altri soggetti, in comodato, con convenzione, in concessione, in locazione e/o simili atti idonei allo scopo.

L'Ente può acquisire, anche a titolo oneroso, per la organizzazione e la rappresentazione di determinati spettacoli, la disponibilità di ulteriori idonei spazi pubblici o privati. L'organizzazione e la rappresentazione di spettacoli al di fuori degli stabili gestiti dall'Ente non costituisce attività di straordinaria amministrazione.

Gli stabili gestiti dall'Ente, riservati ai fini istituzionali, potranno essere utilizzati anche da terzi a titolo oneroso secondo le modalità contenute in un apposito regolamento che disciplinerà modi, criteri, termini, canoni, e procedure.

## Art. 8

### (Patrimonio e dotazione finanziaria)

Il patrimonio dell'Ente è quello individuato dall'art. 3 della L.R. 4/95 e dalle modifiche e accrescimenti che si sono determinati o si determineranno in dipendenza della gestione dello stesso.

Alla dotazione finanziaria si provvederà in conformità a quanto indicato all'art. 4 della stessa legge.

## TITOLO II


### ORGANI DELL'ENTE E LORO COMPITI

## Art. 9

### (Organi)

Ai sensi dell'art. 6 L.R. 4/95, gli organi dell'Ente sono:

- a) Il Presidente;
- b) Il Sovrintendente;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori.



Gli organi dell'Ente sono nominati secondo i criteri, modalità e procedure di cui alla legge regionale n. 4 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 135/2012, art. 4 commi 4 e 5, ed alle disposizioni previste dal Decreto del Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo 1 luglio 2014, art. 12 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia.

Spettano agli Organi di governo dell'Ente le funzioni di indirizzo e controllo, nonché di regolazione e programmazione, come sarà specificato nel Regolamento di organizzazione.

Spetta ai responsabili apicali dell'Ente ed al personale, secondo le rispettive competenze, la responsabilità dell'attività di gestione e l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti puntuali alla medesima attività connessi, nel rispetto delle disposizioni, criteri, e direttive del C.d.A., del Presidente e del Sovrintendente.

Ove il regolamento di organizzazione e la relativa dotazione organica non prevedano posizioni dirigenziali o comunque tali figure non siano in servizio, per qualsivoglia motivo, nell'Ente trova applicazione il principio di effettività della distinzione dei ruoli tra organi di governo e organi di gestione secondo quanto disposto, per analogia, dal secondo comma

dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10  
(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11  
(Compiti del Sovrintendente)

1. Spetta al Sovrintendente la direzione complessiva dell'attività dell'Ente, che implica l'esercizio delle connesse responsabilità e potestà di direzione delle risorse umane e strumentali, pur nel rispetto dell'autonomia gestionale dei responsabili apicali dell'Ente, e, quindi, in posizione di sovraordinazione funzionale e non gerarchica rispetto all'attività ed all'organizzazione.

Il Sovrintendente sovrintende alle funzioni dei responsabili apicali dell'Ente e ne coordina l'attività, avvalendosi della collaborazione dei direttori artistici, nonché di un proprio ufficio.

2. Il Sovrintendente:

a) nella fase di predisposizione dei programmi impartisce, anche in attuazione delle decisioni del CDA e del Presidente, indirizzi e direttive ed assicura il collegamento tra i direttori artistici al fine di presentare proposte organiche e coordinate e fornire al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per l'approvazione dei programmi stessi;

b) svolge funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza agli organi dell'Ente;


c) nella fase di attuazione, cura l'organizzazione necessaria per rendere operativi i programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, promuove, secondo le esigenze, gli interventi dei direttori artistici, dei responsabili apicali dei diversi settori dell'Ente e, attraverso questi ultimi, del personale agli stessi sottordinato; formula direttamente, proposte di provvedimenti del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;

d) predisporre, avvalendosi della competenza del responsabile del servizio finanziario e degli altri responsabili apicali dell'Ente, i bilanci preventivi e consuntivi.

3. Autorizza le spese sino a Euro 10.000,00 ove non siano mera attuazione o esecuzione di progetti e programmi già approvati.

4. Relaziona, alla prima seduta utile, in merito agli affari rientranti nella sua competenza, quando ciò sia richiesto da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.



## Art. 12

### (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ispira la sua azione di criteri del buon andamento, dell'efficacia e dell'equo rapporto tra costi e benefici.

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti dell'Ente;
- c) la dotazione organica del personale ed il trattamento economico e giuridico;
- d) le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
- e) i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi e le variazioni di bilancio in corso di esercizio;
- f) le alienazioni e le acquisizioni immobiliari;
- g) gli atti di cui alle lettere a), C9, e d) del precedente Art. 4 ed ogni altro atto fondamentale o di straordinaria amministrazione;
- h) autorizza le spese superiori a Euro 10.000,00, ove non previsti negli atti generali e di programmazione già approvati dal medesimo Consiglio;
- i) la scelta e la nomina dei Direttori artistici;
- l) la designazione del Sovrintendente.

Le deliberazioni relative alle lettere a) e b), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, nonché quelle relative alle variazioni di Bilancio di cui all'art. 14, comma 6, della legge medesima, sono inviati all'Assessore Regionale di competenza entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia intervenuto alcun provvedimento.

Le deliberazioni relative alla lettera d), di cui all'art. 10 della L.R. 4/95, con esclusione di quelle relative alle variazioni di bilancio, decorso il termine di quarantacinque giorni, senza che l'organo tutorio adotti un provvedimento motivato di diniego, il bilancio si intende approvato.

L'atto di convocazione del Consiglio di Amministrazione è comunicato ai componenti l'Organo collegiale con mezzi idonei (e mail, lettera raccomandata o telegramma) in via ordinaria, almeno cinque giorni prima della seduta.

Ove ne sia ravvisata l'urgenza, che deve essere esplicitamente rappresentata nella convocazione e preliminarmente approvata nella relativa seduta, il Presidente può convocare il Consiglio, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste, con funzioni di segretario verbalizzante un funzionario individuato dal Sovrintendente.


Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Sovrintendente, nonché i Direttori artistici, con voto consultivo, per discutere su materie di loro specifica competenza.

## Art. 13

### (Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti)

Rientrano nei compiti del Collegio dei Revisori:

- a) il riscontro degli atti di gestione dell'Ente è comunque effettuato entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione del provvedimento, presso la sede dell'Ente;
- b) l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) l'esame del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio consuntivo;
- d) l'esecuzione di verifiche di cassa;
- e) ogni altro adempimento di competenza dei Revisori.



#### Art. 14

##### (Funzionamento degli organi)

Il funzionamento degli Organi dell'Ente, sarà disciplinato nel Regolamento di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione secondo i dettami della L.R. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale Regolamento contemplerà i rapporti tra gli organi stessi e tra questi e la struttura tecnico-amministrativa dell'Ente evidenziando modalità, procedure, metodi e criteri nonché livelli di responsabilità e compiti specifici.

Il regolamento di organizzazione, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzatorio degli uffici e servizi deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sottendono all'unitarietà degli intenti e degli indirizzi nonché al rispetto dei principi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

### TITOLO III

#### DIREZIONI ARTISTICHE. INCARICHI ESTERNI

#### Art. 15

##### (Direttori Artistici)

I Direttori artistici, nel numero massimo di due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di comprovata cultura musicale e documentata e rilevante esperienza professionale nel campo della musica sinfonica, da camera, lirica e del balletto, nonché tra soggetti di comprovata cultura teatrale e documentata e rilevante esperienza professionale in materia di spettacoli di prosa, con preferenza per quelli in possesso anche di esperienza organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce termini e condizioni contrattuali ed il trattamento economico da corrispondere.

#### Art. 16

##### (Compiti dei Direttori Artistici)

I Direttori Artistici:

- a) predispongono i programmi delle attività dei rispettivi settori di competenza in assoluta autonomia e nel rispetto degli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dei conseguenti indirizzi e direttive del Sovrintendente e dei vincoli finanziari stabiliti dal bilancio preventivo;
- b) presentano al Consiglio di Amministrazione le caratteristiche dei programmi, relazionando dettagliatamente i costi e la loro congruità degli spettacoli, delle rappresentazioni e delle attività da realizzare ciascuno per i rispettivi settori di competenza;
- c) assicurano l'unitarietà degli intenti dei programmi da loro predisposti collaborando con il Sovrintendente per incentivare le possibili sinergie fra i diversi settori;
- d) assicurano, per i rispettivi settori di competenza, la giusta attuazione dei programmi presentati e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo a garantire la loro regolare esecuzione;
- e) propongono al Sovrintendente eventuali modifiche necessarie ed opportune ai programmi, agli spettacoli, alle rappresentazioni e alle attività nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) approntano i programmi e formulano i progetti espressamente richiesti dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.





#### Art. 17

(Collaborazioni esterne e incarichi professionali)

Per specifiche e motivate esigenze, l'Ente secondo il regolamento approvato dal CdA, qualora non disponesse delle adeguate competenze, può avvalersi, mediante convenzione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità specifiche.

L'atto di incarico, congruamente motivato in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente e ai requisiti di correttezza e di specifica professionalità del prescelto, definisce la durata del rapporto, il compenso da corrispondere e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.

#### Art. 18

(Modalità di assunzione e trattamento del personale)

Si applica al personale dipendente dell'Ente il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro stabilito per l'Ente con legge regionale.


Eventuali modifiche delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2000, che dispongono per l'Ente l'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, troveranno applicazione senza richiedere modifiche statutarie.

#### Art 19

(Norme transitorie per la prima Organizzazione e per il contenimento della spesa)



Al personale dipendente dell'Ente, nel rispetto delle risultanze discendenti dalle tabelle di equiparazioni approvate con D.P. Reg. n. 434/TUR, verranno attribuiti ruolo, compiti e funzioni quali risultanti dal regolamento di organizzazione, della dotazione organica e dell'assetto organizzatorio, anche attraverso processi di riqualificazione e riconversione professionale e previa verifica dell'idoneità a ricoprire il ruolo e la funzione.

Per i dipendenti che, a seguito dei procedimenti di cui all'antecedente comma risulteranno eccedenti e non utilizzabili, verranno avviate secondo quanto previsto dalla vigente normativa le procedure di mobilità.





La presente delibera, previa lettura, viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

REGIONE AUTONOMA  
SICILIA  
PRESIDENTE

IL SOVRINTENDENTE

REGIONE AUTONOMA  
SICILIA  
SOVRINTENDENTE